

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-57 del 08/01/2018
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. DITTA VULCAFLEX SPA, CON SEDE LEGALE E IMPIANTO DI FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE IN COMUNE DI COTIGNOLA, VIA DE GASPERI, N.2. CORREZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DALLA SAC ARPAE CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2017-4779 DEL 11/09/2017.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-72 del 08/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno otto GENNAIO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

---

**OGGETTO:** DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. DITTA **VULCAFLEX SPA**, CON SEDE LEGALE E IMPIANTO DI FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE IN COMUNE DI COTIGNOLA, VIA DE GASPERI, N.2. **CORREZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** ADOTTATA DALLA SAC ARPAE CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2017-4779 DEL 11/09/2017.

### IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'AUA adottata dalla SAC ARPAE di Ravenna con Determina Dirigenziale n.2017-4779 dell'11/09/2017 a favore della Ditta Vulcaflex SPA, avente sede legale e impianto di fabbricazione e lavorazione materie plastiche in Comune di Cotignola, Via De Gasperi, n.2, per la modifica sostanziale a seguito di interventi tecnologici e riorganizzazione dei reparti di lavorazione che andranno a modificare l'assetto emissivo. Tali interventi si configurano quali misure di mitigazione nell'ambito del piano triennale di risanamento acustico, come indicato nella precedente AUA senza modifiche ai restanti titoli abilitativi ambientali ricompresi della sopracitata AUA;

DATO atto che, per mero errore materiale, nell'Allegato A) all'AUA adottata dalla SAC ARPAE di Ravenna con la Determina Dirigenziale n. 2017-4779 sopracitata, sono state riportate inesattezze rispetto a quanto dichiarato dall'Azienda;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3* e smi "*Riforma del sistema regionale e locale*" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del *DLgs n.152/2006, parte V*”.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- ✓ *D.Lgs. n. 152/06 e smi recante* “Norme in materia ambientale” - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* “Riforma del sistema regionale e locale” e smi, recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate al Comune relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale che disciplina l'esercizio di operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi “Norme in materia ambientale” - Parte IV - in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l'art. 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;
- ✓ DM 05/02/1998 e smi per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RITENUTO pertanto di procedere con la correzione dell’AUA adottata dalla SAC con Determina Dirigenziale n.2017-4779 dell’11/09/2017, dove, per mero errore materiale sono state riportate inesattezze nell’Allegato A) rispetto a quanto dichiarato dalla Ditta stessa nella domanda di modifica sostanziale dell’AUA di cui al provvedimento sopracitato;

DATO ATTO che sono stati assolti gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 159/2011 inerenti la documentazione antimafia con l'acquisizione della dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia resa dalla Ditta con l'istanza di AUA;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l’Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

## DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **LA CORREZIONE** dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** adottata dalla SAC di Ravenna con Determina Dirigenziale 2017-4779 dell'11/09/2017, a favore della Ditta **Vulcaflex SPA** (C.F./P.IVA 00080690399), avente sede legale e attività di produzione e lavorazione gomma e materie plastiche in Comune di Cotignola, Via de Gasperi, n.2, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che l'**Allegato A)** al presente provvedimento, sostituisce il precedente Allegato A) - condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;
3. DI CONFERMARE, senza alcuna variazione, le restanti condizioni e prescrizioni stabilite nell'AUA adottata con con la determina sopracitata e in particolare, quanto contenuto nell'Allegato B) - condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura, e l'Allegato C) – operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, **non oggetto di modifica, che vengono comunque riallegati al presente provvedimento:**  
**Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;**
4. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
    - l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera - CORRETTO;
    - l'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura - INVARIATO;
    - l'**Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato - INVARIATO.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
  - 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.  
Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
    - ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
    - ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

Rispetto agli interventi di adeguamento e mitigazione previsti nell'ambito del piano triennale di risanamento acustico e agli interventi di mitigazione previsti nella precedente AUA, la Ditta è tenuta, con la frequenza indicata nel cronoprogramma presentato, a dare evidenza del rispetto delle tempistiche indicate e degli interventi attuati, all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, al Servizio Territoriale ARPAE competente e alla SAC;

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".
  - 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
5. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità della presente AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data del precedente rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

6. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
8. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e a HERA SPA (in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato), per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA  
*Dott. Alberto Rebucci*

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**  
**(art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)**

**Condizioni:**

- La Ditta Vulcaflex SPA svolge attività di fabbricazione tessuti impregnanti, spalmati, coperti o laminati in materie plastiche nello stabilimento sito in Comune di Cotignola, Via De Gasperi, n.2;
- La modifica sostanziale dell'AUA presentata, si configura come parziale adeguamento e mitigazione nell'ambito del piano triennale di risanamento acustico e comporta la modifica dell'assetto emissivo. In particolare sono previsti i seguenti interventi: eliminazione del reparto di floccatura e le relative emissioni E16,E17,E18; **realizzazione di un nuovo reparto compound colorati calandra con la nuova emissione E101 in sostituzione del reparto floccatura e installazione sulla linea di spalmatura denominata Calandra 2000, di una nuova stazione per il trattamento corona con la relativa emissione E102.** Spostamento della zona lavaggio bacinelle all'interno degli spazi liberati dalla dismissione del reparto floccatura di cui alle emissioni E29, E30 e infine il convogliamento dei punti di emissione denominati E2,E3,E4,E5 in un unico punto denominato E103.
- nello stabilimento di Via de Gasperi sono presenti emissioni per le quali non vengono indicati limiti specifici trattandosi di estrattori d'aria nei vari reparti produttivi, di un gruppo elettrogeno di emergenza, ricambi d'aria da sala macchine, cabina elettrica e da un impianto termico ad uso civile, a metano, di potenzialità inferiore a 3 MWt;
- Di seguito l'elenco delle emissioni per le quali non si indicano limiti:

**Emissioni:**

E31 – Caldaia ad uso civile  
E33,E34,E35,E36,E37 – Ricambio aria uffici  
E38 – Estrattore deposito mescole  
E39 – Estrattore aria preparazione mescole  
E40 - Estrattore aria preparazione mescole  
E41 – Macchina labor. Fabbrica  
E42, E43,E44,E45,E46,E47,E48,E49,E50,E51,E52,E53,E54 – Estrattori reparto spalmati  
E58 – Estrattore calandra 2000  
E59 – Estrattore calandra 2001  
E61, E62,E63,E64,E65,E66 – Estrattori reparto calandra 2000  
E67,E68,E69,E70 – Estrattori reparto calandra 1700  
E71 – Ricambio aria mescole campioni  
E72,E73 – Ricambi aria cabina elettrica  
E74 – Estrattore sala macchine laboratorio  
E77 – Estrattore centrale compressione  
E79 – Gruppo elettrogeno  
E81 - Estrattore macchine laboratorio  
E83 – Estrattore officina  
E99 – Ricambio aria sala mensa  
E100 – Laboratorio tecnologico.

**Serbatoi**

Presso lo stabilimento Vulcaflex SPA di Via de Gasperi, sono installati serbatoi di stoccaggio, a tetto fisso, contenenti: acqua e olio plastificante:

S1 (Serb.7/2); S2 (Serb.7/3); S3 (Serb. 12/1); S4 (Serb.6/1); S5 (Serb.5/1); S6 (Serb.7/1); S7 (Serb.3/1), S8 (Serb. ¼); S9 (Serb.1/1;1/2;1/3), S10 (Serb.2/1), S11 (Serb.2/2); S12 (Serb.4/1); S13 (Serb.2/3); S14 (Serb.12).

**Limiti di emissione:**

I limiti di emissione che la Ditta Vulcaflex SPA per l'impianto sito in Comune di Cotignola, Via de Gasperi, è tenuta a rispettare, sono i seguenti:

**PUNTO DI EMISSIONE E1 – ABBATTIMENTO FUMI Reparto spalmati – F.T. + abbattitore a ostacoli -**

Portata massima	46000	Nmc/h
Altezza minima	26	m
Temperatura	45	°C
Durata	24	h/g

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti :**

Ftalati Totali	5	mg/Nmc
HCl	2	mg/Nmc
COT	40	mg/Nmc
CVM	0.3	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE E12 – CALDAIA A METANO (calandre)**

Portata massima	2500	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	220	°C
Durata	24	h/g

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti :**

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE E13 – CALDAIA A METANO (calandre)**

Portata massima	2500	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	220	°C
Durata	24	h/g

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti :**

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE E14 – CALDAIA A METANO (spalmati)**

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	200	°C
Durata	24	h/g

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti :**

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE E15 – CALDAIA A METANO (spalmati)**

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	200	°C
Durata	24	h/g

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti :**

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE E25 – PREPARAZIONE MESCOLE E CALANDRE – F.T. -**

Portata massima	10000	Nmc/h
Altezza minima	6.3	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti :**

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E26 – ASPIRAZIONE MISCELAZIONE COMPONENTI – F.T.-**

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	8.5	m
Temperatura	30	°C
Durata	24	h/g

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti :**

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E27 – CAPPA RAFFREDDAMENTO FORNO LINEA 2**

Portata massima	15000	Nmc/h
Altezza minima	9.5	m
Temperatura	37	°C
Durata	24	h/g

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti :**

Ftalati	2	mg/Nmc
CVM	0.3	mg/Nmc
COT	15	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE E28 – CAPPA RAFFREDDAMENTO FORNO LINEA 1**

Portata massima	17000	Nmc/h
Altezza minima	9.5	m
Temperatura	32	°C
Durata	24	h/g

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti :**

Ftalati	2	mg/Nmc
CVM	0.3	mg/Nmc
COT	15	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE E29 – ASPIRAZIONE LAVAGGIO BACINELLA 1 – SPOSTATO -**

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	8.5	m
Temperatura	24	°C
Durata	24	h/g

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti :**

Polveri	5	mg/Nmc
COT	30	mg/Nmc



**PUNTO DI EMISSIONE E30 – ASPIRAZIONE LAVAGGIO BACINELLA 2 – SPOSTATO -**

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	8.5	m
Temperatura	22	°C
Durata	24	h/g

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti :**

Polveri	5	mg/Nmc
COT	30	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE E55 – FILTRO CACCIA – PREPARAZIONE MESCOLE CALANDRA - C+F.T. -**

Portata massima	1500	Nmc/h
Altezza minima	5.5	m
Temperatura	40	°C
Durata	24	h/g

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti :**

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E56 – CAPPA RAFFREDDAMENTO INTERMEDIO LINEA 1 – SPALMATI – Abbattitore a ostacoli -**

Portata massima	9000	Nmc/h
Altezza minima	9	M
Temperatura	30	°C
Durata	24	h/g

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti :**

Ftalati	2	mg/Nmc
CVM	0.3	mg/Nmc
COT	40	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE E57 – TRASPORTO PNEUMATICO REFILI – REFILI**

Portata massima	3000	Nmc/h
Altezza minima	4.5	M
Temperatura	20	°C
Durata	8	h/g

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti :**

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E60 – TRASPORTO PNEUMATICO – CALANDRA 2000 - C+F.T. -**

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti :**

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E75 – TRASPORTO PNEUMATICO REFILI – CALANDRA**

Portata massima	3000	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Temperatura	35	°C
Durata	24	h/g

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti :**

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E76 – TRASPORTO PNEUMATICO REFILI – CALANDRA**

Portata massima	3000	Nmc/h
Altezza minima	2	m
Temperatura	35	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E82 – SALDATURA - Filtro a materassini filtranti)**

Portata massima	600	Nmc/h
Altezza minima	4.5	m
Temperatura	24	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E84 – SABBIATURA**

Portata massima	10000	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Temperatura	27	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E85 – MULINO – F.T.-**

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	0,5	m
Temperatura	25	°C
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

**PUNTI DI EMISSIONE E87,E88,E89 – FILTRI SILOS – F.T. -**

Portata massima	1500	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	29	m
Temperatura	25	°C
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E90 – TRASPORTO PNEUMATICO REFILI – C + F.T. -**

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	40	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E91 – SPALMATURA REVERS ROLL -**

Portata massima	2500	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	Amb.	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

N-Dimetil Pirolidone	20	mg/Nmc
----------------------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E92 – ACCOPPIATRICE PVC E PE -**

Portata massima	7000	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Temperatura	25	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Isocianati	1	mg/Nmc
------------	---	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E93 – TAGLIERINE PVC E PVC/PE – C.+F.T. -**

Portata massima	5200	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	25	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E94 – CALANDRA 2000 –**

Portata massima	16000	Nmc/h
Altezza minima	11,5	m
Temperatura	40	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ftalati	5	mg/Nmc
HCl	2	mg/Nmc
CVM	0.3	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE E95 – CALANDRA 1700 – TRATTAMENTO CORONA – Distruttore catalitico ozono -**

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	25	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ozono	1	mg/Nmc
-------	---	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E101 – PREPARAZIONE COMPOUND CALANDRA – F.T. - NUOVO -**

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	25	°C
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E102 – CALANDRA 2000 – TRATTAMENTO CORONA – Distruttore catalitico ozono – NUOVO -  
(Correzione)**

Portata massima	1100	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Temperatura	25	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ozono	1	mg/Nmc
-------	---	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E103 – CALANDRA 1700 (Convoglia E2,E3,E4,E5) – NUOVO -**

Portata massima	40000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	35	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ftalati Totali	5	mg/Nmc
HCl	2	mg/Nmc
COT	40	mg/Nmc
CVM	0,3	mg/Nmc
Polveri	5	mg/Nmc

**Per il punto di emissione E103, è prevista la messa a regime a far data dal 31/08/2018. Fino a tale data, l'assetto emissivo rimane pertanto come da precedente autorizzazione e precisamente rimangono attivi i seguenti punti:**

**PUNTO DI EMISSIONE E2 – MESCOLATORE APERTO**

Portata massima	15000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ftalati Totali	5	mg/Nmc
HCl	2	mg/Nmc
COT	10	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE E3 – MESCOLATORE APERTO**

Portata massima	15000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ftalati Totali	5	mg/Nmc
HCl	2	mg/Nmc
COT	10	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE E4 – MESCOLATORE CHIUSO**

Portata massima	10800	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	30	°C
Durata	24	h/g

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti :**

Polveri	5	mg/Nmc
Ftalati Totali	3	mg/Nmc
HCl	2	mg/Nmc
COT	40	mg/Nmc
CVM	0.3	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE E5 – CALANDRA 1700**

Portata massima	18500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	35	°C
Durata	24	h/g

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti :**

Ftalati Totali	5	mg/Nmc
HCl	2	mg/Nmc
COT	10	mg/Nmc
CVM	0.3	mg/Nmc

**Prescrizioni:**

1. Per i nuovi punti di emissione indicati con E101, E102, E103, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n. 152/2006 e smi. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni per un periodo di 10 giorni, a partire dalla data fissata per la messa a regime. I risultati degli autocontrolli analitici devono essere poi trasmessi alla SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente;
2. Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHIM 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO <sub>2</sub> )
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

3. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi

discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

4. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
5. **Di indicare quale termine ultimo per la messa a regime dei nuovi punti: E101 (il 31/03/2018), E102 (il 31/01/2018), mentre per l'attivazione del nuovo punto E103 (accorpamento dei punti E2,E3,E4,E5), il 31/08/2018. Qualore la Ditta intenda anticipare le date sopracitate o posticiparle, dovrà darne preventiva comunicazione alla SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente.**
6. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per tutti i punti di emissione indicati.** La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
  - Le manutenzioni da effettuare ai sistemi di abbattimento installati con frequenza almeno annuale e le eventuali anomalie degli stessi;
  - Le manutenzioni da effettuare agli impianti termici, con frequenza almeno annuale;
  - Le manutenzioni ai serbatoi.

## AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

### Condizioni:

- La Ditta Vulcaflex SPA svolge attività di produzione materiali impregnati e costituiti da materie plastiche; le acque che si generano dall'attività sono acque reflue industriali (derivanti da controlavaggio addolcitore, controllo salinità acqua di raffreddamento e spurgo caldaia: scarico S1 in planimetria), unite alle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici, dalla mensa e dallo spogliatoio e recapitano nella pubblica fognatura con trattamento finale dei reflui è l'impianto di depurazione di Lugo in Via Tomba n. 25;
- Le immissioni indicate in planimetria con le sigle S1, S2, S3, S4 e S5 non sono soggette ad autorizzazione espressa in quanto convoglianti esclusivamente reflui domestici e acque meteoriche non contaminate;

**La planimetria della rete fognaria viene allegata, parte integrante e sostanziale dell'AUA.**

### Prescrizioni:

- 1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, mensa e spogliatoi), unicamente gli scarichi derivanti da: **controlavaggio addolcitore, controllo salinità acqua di raffreddamento, spurgo caldaia** indicati in planimetria con la sigla **SI**. Le immissioni indicate in planimetria con le sigle S1, S2, S3, S4 e S5 non sono soggette ad autorizzazione espressa in quanto convoglianti esclusivamente reflui domestici e acque meteoriche non contaminate.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 2** del Regolamento Comunale per gli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica.
- 3) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
  - **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.
- 4) Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
- 5) HERA, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue e può controllarne la quantità scaricata.
- 6) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ad ARPAE – Servizio Territoriale e ad ARPAE – SAC, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 7) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.
- 8) La Ditta deve stipulare con HERA SpA, nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. HERA provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentate della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.
- 9) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 10) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.



- 11) I reflui domestici, provenienti dai servizi igienici, mensa e spogliatoi, indicati in planimetria con le sigle S1, S2, S3, S4 e S5 , dovranno rispettare le caratteristiche tecniche previste dal vigente Regolamento Comunale di Fognatura;
- 12) I pozzetti ufficiali di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, dovranno essere mantenuti sempre accessibili ed in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo;
- 13) Copia dell'atto rilasciato deve pervenire al Gestore entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.
- 14) I valori di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 15) E' fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nella fognatura di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa.



## RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN REGIME SEMPLIFICATO

### Condizioni:

La Ditta è iscritta al n. 1, classe 6, del registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi) per lo svolgimento delle operazioni di messa in riserva (R13) e riciclo/recupero (R3) - nel rispetto delle norme tecniche generali per il riutilizzo dei rifiuti, contenute nel DM 5 febbraio 1998 - relativamente alle seguenti tipologie e quantità di rifiuti non pericolosi:

<i>Tipologia di rifiuti (Allegato 1 - Sub allegato 1 del DM 05.02.98 e smi)</i>	<i>Quantitativi massimi ammessi (t/anno)</i>	<i>Operazione di recupero prevista (Allegato 1 - Sub allegato 1 del DM 05.02.98 e smi)</i>
6.2 Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche 070213 - 120105	650	R13/R3 (punto 6.2.3)

### Prescrizioni:

1. La quantità di rifiuti non pericolosi messi in riserva (R13) presso l'impianto non può eccedere, in un anno, la quantità di rifiuti che può essere sottoposta ad attività di recupero (R3) nell'impianto stesso. In ogni caso, i rifiuti messi in riserva devono essere avviati alle altre operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione.
2. I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dalle materie prime secondarie ottenute (non rifiuti) presenti nell'impianto. Inoltre, i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente per tipologia in cumuli e/o contenitori, opportunamente segnalati con l'indicazione del rispettivo codice Cer.
3. La Ditta è tenuta al rispetto delle condizioni e delle norme tecniche generali contenute nel DM 05/02/98 e smi, nonché delle norme di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi in materia di registri di carico e scarico, trasporto dei rifiuti e catasto dei rifiuti ovvero di tutti gli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente in materia di sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
4. La Ditta è tenuta, **entro il 30 aprile di ogni anno**, al pagamento del diritto di iscrizione previsto dall'art. 3 del Decreto 21 luglio 1998, n. 350. In caso di mancato versamento del diritto di iscrizione si provvederà alla sospensione dell'iscrizione al registro.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**